

D.L. n. 34/14 – Indicazioni in materia contributiva – Contributo addizionale ASpl – Apprendistato

23 Aprile 2014

A seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 34/14, in merito alle semplificazioni che interessano, in particolar modo, i contratti a tempo determinato e l'apprendistato, l'Inps ha fornito, con l'allegato messaggio 4152/14, le prime indicazioni operative di natura contributiva.

Si fa comunque riserva di ulteriori informazioni a seguito della conversione in Legge del Decreto di che trattasi, il quale attualmente risulta in parte essere già stato modificato in Commissione lavoro della Camera dei deputati.

L'Inps precisa che, in riferimento al contratto a tempo determinato, l'art. 1 del Decreto in parola prevede che sia consentito stipulare contratti a termine senza causale sino a 36 mesi, anche nel caso di somministrazione a tempo determinato. Su tali contratti permane l'obbligo contributivo dell' 1,4% previsto dalla L. n. 92/12, fatti salvi i casi di esclusione per le assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratori assenti ex art. 2 co. 29, lettera a). Per tali esclusioni, i datori di lavoro dovranno compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico, valorizzando l'elemento con il previsto codice A.

Con riferimento al regime agevolativo di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 151/01 sono, inoltre, confermate le modalità di accesso e fruizione dello sgravio contributivo del 50% riconosciuto alle aziende con meno di 20 dipendenti per le assunzioni a termine in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo di maternità o paternità.

Per quanto riguarda l'apprendistato, l'art. 2 del D.L. n. 34/14 prevede, dal 21 marzo 2014, l'eliminazione della soglia minima di stabilizzazione, sia quella prevista dalla legge per le aziende con oltre nove dipendenti (stabilizzazione del 50% dei rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi antecedenti, limite al 30% nei primi tre anni di applicazione della legge 92/2012), sia quelle stabilite dai contratti per i datori di lavoro con meno di nove dipendenti.

Le ulteriori novità in materia di apprendistato prevedono che:

- il piano formativo individuale dell'apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto;
- nell'apprendistato professionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e trasversale, ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalla Regioni;
- nell'apprendistato di primo livello, finalizzato all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo.

Relativamente al contributo addizionale Aspi (1,4%), l'Istituto ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 147/13 (Legge di Stabilità 2014) nel caso di stabilizzazione di un rapporto a termine, tale contributo potrà essere integralmente recuperato dall'azienda. La disciplina previgente di cui all'art. 2, comma 30, della legge 92/12, invece, limitava tale restituzione solo agli ultimi sei mesi.

In tale ambito, trovano conferma le disposizioni di cui al secondo capoverso dell'art. 2, co. 30, della legge 92/12 che consentono all'impresa di ottenere "la restituzione anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine".

Tale contributo, conferma l'Inps, sarà restituito anche nel caso in cui l'assunzione successiva avvenga con contratto di apprendistato.

A tal riguardo sono, altresì, confermate le indicazioni contenute nell'interpello n. 8/07 e nella circolare n. 5/13 a cui si fa esplicito rinvio, che riconoscono la validità delle assunzioni in apprendistato di persone precedentemente impiegate nella stessa azienda.

Infine, per ciò che concerne le modalità di rimborso del contributo addizionale dell'1,40%, i datori di lavoro potranno continuare ad utilizzare il codice causale "L810?", avente il significato di "recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012", nell'elemento di di Denuncia Individuale del flusso UniEmens.

In merito alle altre disposizioni contenute nel D.L. n. 34/14, concernenti il procedimento di attestazione della regolarità contributiva (DURC) e le agevolazioni contributive connesse ai contratti di solidarietà difensivi di cui alla L. n. 863/84, l'Inps fa riserva di fornire gli opportuni chiarimenti solo a seguito dell'emanazione dei relativi decreti attuativi.

15945-Messaggio Inps n. 4152 del 17-04-2014.pdf [Apri](#)